

**MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 8 maggio 1997, n. 187.
Regolamento recante modalita' applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione
di inabilita' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa;
Viste le norme che disciplinano la liquidazione dei trattamenti di pensione nelle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria indicate all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare: decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli articoli 209 e seguenti di tale testo unico per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dipendenti dell'Ente poste italiane; legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ex Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali e per la ex Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate; legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni ai sanitari; legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle modalita' applicative previste dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, "in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificati dalla presente legge";
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidita' pensionabile nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed, in particolare, l'articolo 2 concernente la pensione ordinaria di inabilita';
Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, tra l'altro, le modalita' di calcolo della pensione di inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo il sistema contributivo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 223813 del 12 marzo 1997;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Pensione di inabilita'

1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1996 per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato "pensione di inabilita'".

2. La pensione di inabilita' e' reversibile ai superstiti.

Art. 2.

Requisiti

1. La pensione di inabilita' spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilita', computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
- b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
- c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).

Art. 3.

Presentazione e contenuto della domanda

1. La pensione di inabilita' e' attribuita a domanda.

2. La domanda e' presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

3. La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. E' fatta salva la possibilità di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati.

4. L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilita' a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 4.

Istruttoria

1. L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilita' conforme a quanto indicato all'articolo 3, comma 3, dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilita' presso gli organi sanitari cui e' demandato tale accertamento in caso di infermità dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.

2. L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di inabilita' senza disporre

l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Commissioni mediche

1. La commissione medica competente secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1, ricevuta la domanda dall'amministrazione o ente, provvede entro sessanta giorni a dare comunicazione all'interessato della data in cui e' convocato per gli accertamenti sanitari.
2. Il presidente della commissione, per ciascuna pratica medico - legale, designa un membro relatore, il cui nominativo e' comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari. In caso di giustificato motivo, il presidente puo' sostituire il membro relatore, facendone annotazione nel verbale di visita e dandone comunicazione all'interessato.
3. La commissione esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede. Nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede della commissione, il presidente puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare a cura del membro relatore e, se ritenuto necessario, di altro membro della commissione.
4. La commissione puo' esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti dall'interessato quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione puo' pronunciare il suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, in originale o in copia conforme, e puo' altresì disporre il ricovero e richiedere accertamenti sanitari anche presso tali strutture.
5. L'interessato ha la facolta' di farsi assistere, nel corso degli accertamenti, da un medico di fiducia, riservandosi di indicarne il nominativo alla commissione fino alla data di convocazione a visita medica. Il medico di fiducia puo' formulare osservazioni e chiederne la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6.
6. Le spese relative al medico di fiducia sono a carico dell'interessato.
7. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita', il presidente puo' chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo. 8. La commissione si pronuncia a maggioranza; l'eventuale membro dissenziente fa inserire a verbale i motivi del dissenso.

Art. 6.

Accertamenti sanitari

1. Il membro relatore della commissione, al termine degli accertamenti sanitari, redige un processo verbale dal quale devono risultare: a) la data di definizione del verbale e le generalita' dell'interessato; b) gli accertamenti eseguiti; c) il giudizio diagnostico sulle infermita' riscontrate con l'indicazione della menomazione complessiva che compromette l'efficienza psico - fisica; d) il giudizio sulle conseguenze che le infermita' riscontrate determinano sulla idoneita' al servizio, indicando se queste costituiscano o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione lavorativa; e) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, determinata da infermita' che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro; f) se la eventuale inabilita' di cui ai precedenti punti d) ed e) e' determinata da

infermita' dipendenti o non dipendenti da causa di servizio. Nei casi di coesistenza di infermita' dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, occorre precisare se la inabilita' e' determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre; g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia; h) le eventuali osservazioni del membro dissenziente della commissione, in caso di giudizio non unanime; i) la qualifica e la firma di tutti i membri della commissione.

2. La commissione restituisce all'amministrazione o ente richiedente il verbale, redatto secondo quanto indicato al precedente comma 1, entro sessanta giorni dalla data della sua definizione.

3. La commissione, decorso il termine di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, restituisce inevasa la pratica dell'interessato che non si sia presentato, entro il predetto termine, senza darne comunicazione.

Art. 7.

Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari

1. L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro e' gia' intervenuta.

2. Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attesti uno stato di inabilita' permanente al servizio non si procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze.

3. Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' dipendenti e non dipendenti da causa di servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo 3, i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e decorrenza

1. L'amministrazione o ente, cui sono demandati ai sensi delle disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione ordinario, provvedono alla liquidazione e al pagamento della pensione di inabilita'.

2. La pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermita' non dipendenti da causa di servizio, intervenuti in data compresa tra il 1 gennaio 1996 e quella di emanazione del presente decreto, la pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo degli accertamenti sanitari previsti ai precedenti articoli 5 e 6 per il riconoscimento dello stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.

4. L'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un provvedimento di

diniego della pensione di inabilita' in caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.

Art. 9.
Misura

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilita' e' calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l'anzianita' posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di eta', o di servizio in assenza del limite di eta', previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianita' superiore a 40 anni.

2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianita' contributive indicate all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto attiene alla determinazione dell'aliquota di rendimento, l'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di appartenenza.

3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianita' posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e' incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianita' contributiva complessiva non puo' risultare superiore a 40 anni.

4. L'importo del trattamento di pensione di inabilita' non puo' superare l'80% della base pensionabile ne' l'ammontare del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Art. 10.
Incompatibilita'

1. La pensione di inabilita' e' incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente e autonoma ed e' revocato in caso di recupero della capacita' fisica e di svolgimento di attivita' lavorativa. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali e' stato attribuito il trattamento.

Art. 11.
Rinvii

1. Ai fini del procedimento per l'attribuzione della pensione di inabilita' trovano applicazione le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione o ente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento alle fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermita' e di liquidazione delle pensioni ordinarie.

2. Per quanto non previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle pensioni di inabilita', nonche' nell'articolo 13 della citata legge, al fine di

garantire in particolare l'aggiornamento tecnicoscientifico e quello obbligatorio professionale del personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari.

3. In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le infermita' dipendenti da causa di servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 1997

p. Il Ministro del tesoro **Pennacchi**
Il Ministro per la funzione pubblica **Bassanini**
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale **Treu**
Visto, il Guardasigilli: **Flick**
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997